Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 32 del 9 febbraio 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 9 febbraio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE NELL'ANNO 1953

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1953, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1953, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 gennaio 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1953, n. 2.

Approvazione dello statuto della costituenda Società per azioni « Centrali ortofrutticole trentine » Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 18 *marzo* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato — per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1952, n. 5, « Provvedimenti per la partecipazione della Regione alla costituzione di enti o società proponentisi la valorizzazione dei prodotti industriali ed agricoli » — l'unito schema di statuto della costituenda Società per azioni « Centrali ortofrutticole Trentine » Trento.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della Società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

E' inoltre autorizzato a consentire, nell'interesse ed a nome della Regione, variazioni non sostanziali dello Statuto che venissero proposte dagli enti partecipanti o venissero richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Art. 3.

I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della Società sono nominati dalla Giunta regionale.

I rappresentanti della Regione nel Collegio sindacale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione dei Gruppi consiliari non rappresentati nella Giunta stessa.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 marzo 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

Statuto della Società azionaria « Centrali ortofrutticole trentine »

Art. 1.

E' costituita una Società per azioni denominata « Centrali ortofrutticole trentine » società per azioni.

Art. 2.

La sede della Società è Trento. Mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituiti stabilimenti e magazzini anche in altri luoghi.

Art. 3.

La Società, avente finalità prevalentemente pubblicistica, ha per oggetto il potenziamento dell'economia agricola del Trentino ed a tale uopo provvederà, come risulta dall'atto costitutivo:

a) a realizzare in Trento la costruzione degli immobili e degli impianti di una centrale, e relativa attrezzatura adatta alla pre-refrigerazione, conservazione, manipolazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, e funzionante — se occorra — previe le autorizzazioni di legge, in regime di Magazzini generali, ed inoltre a dotare la centrale dei posteggi e degli impianti necessari al suo funzionamento come mercato ortofrutticolo all'ingrosso della città di Trento;

b) ad affidare, con modalità da approvarsi con delibera dell'assemblea generale, la gestione della centrale e delle sue eventuali dipendenze ad un ente costituito o da costituirsi appositamente.

Per il compimento del programma sociale la Società è autorizzata a compiere tutte le operazioni che potranno essere ritenute necessarie.

Art. 4.

La durata della Società è stabilita in anni 25 a decorrere dal giorno della stipulazione dell'atto costitutivo.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci la Società può essere prorogata una o più volte.

Art. 5.

Il capitale sociale è di lire italiane 219 (duecentodiciannove) milioni.

Art. 6.

Il capitale sociale è diviso in 2190 (duemilacentonovanta) azioni nominali da lire 100.000 ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e la Società riconosce per ogni azione un solo titolare.

Il possesso delle azioni importa adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.

I soci per tutti i rapporti sociali eleggono domicilio presso la sede della Società.

Le azioni non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione della società, come risulta dall'atto costitutivo della Società.

Aumenti o riduzioni del capitale potranno avvenire con il rispetto delle disposizioni di legge e con delibera dell'assemblea generale.

Art. 7.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, nonchè dagli scrutatori, quando siano nominati.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 8.

Sono organi della Società:
l'assemblea;
Il Consiglio di amministrazione;
Il presidente;
il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

L'assemblea è costituita dai soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto in seno all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona, che non sia un amministratore o un dipendente della Società.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

Art. 10.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, di:

a) approvare il bilancio;

b) determinare il compenso eventuale degli amministratori nonchè quello dei sindaci;

c) stabilire le condizioni del contratto per la concessione della gestione della centrale ed il relativo regolamento;

d) deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Spetta all'assemblea straordinaria, che è convocata quando ne sorga la necessità, di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) sull'eventuale scioglimento e sui poteri dei liquidatori;

c) sull'alienazione del patrimonio sociale.

Art. 11.

Per la convocazione dell'assemblea e la validità delle adunanze o delle deliberazioni valgono le norme dell'art. 2366 e seguenti del Codice civile.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente della Società, ed in caso di loro assenza o loro impedimento da un socio designato dall'assemblea a presiederla a maggioranza relativa.

Chi presiede l'assemblea si fa assistere da un segretario designato dagli intervenuti, anche non socio e, se del caso, nomina due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Per la validità delle delibere relative al contratto di concessione, alle modifiche dello statuto, all'alienazione del patrimonio e scioglimento della Società, è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale e l'adesione di 3/4 dei voti.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un rappresentante nominato da ciascun ente partecipante, oltre ad altri due per l'ente Regione, con le facoltà previste dall'art. 2458 Codice civile.

Essi durano in carica tre anni e nel caso di vacanza o rinnovamento provvede il relativo ente.

Spettano al Consiglio tutti i poteri di amministrazione e di disposizione non riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Esso può delegare talune delle sue attribuzioni al presidente o ad uno dei suoi membri rivestito delle mansioni di consigliere delegato.

Potrà il Consiglio procedere alla nomina di un Comitato direttivo composto di propri membri e determinarne il numero. Ove si addivenga a tali nomine saranno dal Consiglio stesso stabilite le attribuzioni del Comitato.

Art. 13.

Il Consiglio è convocato in generale, ogni tre mesi dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del Collegio sindacale.

La convocazione è normalmente fatta con lettera raccomandata, spedita almeno 6 (sei) giorni prima, ma nei casi di urgenza è fatta con telegramma spedito almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze non sono valide se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica, e per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14.

La cauzione di ogni amministratore, da prestarsi entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, sarà limitata alla somma di lire 200.000 al valore nominale delle azioni nominative o dei titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 15.

Il presidente ed il vice-presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta.

Art. 16.

Il presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, e nel caso di sua assenza od impedimento, la rappresentanza della Società spetta al vice-presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore su proposta del presidente.

Qualora il Consiglio affidi talune sue attribuzioni ad un consigliere delegato, questi rappresenta la Società ed ha la firma degli atti nell'ambito delle mansioni e delle facoltà attribuitegli.

Art. 17.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, dei quali un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dall'ente regione, un sindaco effettivo nominato dalla Provincia ed il terzo sindaco effettivo ed uno supplente nominati dagli altri soci. I sindaci durano in carica un triennio.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti saranno scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Si applicherà la disposizione dell'art. 2398 del Codice civile.

Spetta al Collegio di esercitare sulla gestione della Società il controllo previsto dall'art. 2403 del Codice civile.

Art. 18.

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite. Il bilancio viene presentato, per l'approvazione, alla assemblea ordinaria non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19.

Gli utili netti saranno assegnati:

1) il 30% per la costituzione di un fondo di riserva fino a che lo stesso non abbia raggiunto il terzo del capitale sociale;

2) il residuo a disposizione dell'assemblea generale.

Art. 20.

La Società può sciogliersi anche prima della scadenza del termine previsto, per deliberazione dell'assemblea.

Art. 21.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicherà il Codice civile ed ogni altra opportuna disposizione di legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 1° marzo 1953, n. 1.

Modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, a favore dell'artigianato per l'agevolazione di operazioni di credito emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 8 marzo 1952, n. 2.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 7 *del* 10 *aprile* 1953).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 24 febbraio 1953, n. 826/34-VIII della Giunta provinciale di Trento, con la quale veniva approvata la modificazione del regolamento esecutivo (decreto 8 marzo 1952, n. 2, del Presidente della Giunta provinciale);

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 marzo 1952, n. 2, è modificato come segue:

« Di norma il tasso di interesse di tali prestiti non potrà eccedere il 7,50% ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 1° marzo 1953

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Registro n. 2, *foglio n.* 55

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 27 *aprile* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà alla Giunta regionale di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 6.

I residui risultanti al 1° gennaio 1953 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1953, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 7.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953 e cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA		
Entrata	L.	4.678.780.000
Spesa	»	4.298.780.000
Avanzo effettivo	L.	380.000.000
MOVIMENTO CAPITALI		
Entrata	L.	—
Spesa	»	380.000.000
Disavanzo	L.	380.000.000
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata	L.	4.678.780.000
Spesa	»	4.678.780.000
Differenza	L.	—

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 aprile 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 4.

Ricostituzione del comune di Andriano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 9 *dell'*8 *maggio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Andriano, aggregato a quello di Nalles con regio decreto 18 novembre 1928, n. 2740, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 aprile 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 5.

Ricostituzione del comune di Stelvio e modifica della denominazione del comune di Prato allo Stelvio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 9 *dell'*8 *maggio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Stelvio, fuso nel comune di Prato allo Stelvio con regio decreto 25 marzo 1929, n. 566, viene ricostituito con la stessa circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

La denominazione del comune di Prato allo Stelvio, in seguito alla ricostituzione del comune di Stelvio, viene modificata in quella di Prato Venosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 aprile 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 6.

Autorizzazione di supercontribuzioni al comune di Bolzano per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 9 *dell'*8 *maggio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il comune di Bolzano, al fine di garantire il pareggio del proprio bilancio dell'esercizio 1952 è autorizzato ad applicare le seguenti supercontribuzioni sui limiti stabiliti dalle vigenti leggi:

a) limitatamente all'anno 1952:

il 100% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;

il 100% sulla sovrimposta terreni;

il 70% sull'imposta valore locativo;

b) limitatamente al periodo 1° gennaio incl. 20 luglio 1952:

Bevande:

l'87,50% per vini comuni, vinello, mezzo vino, posca e agresto, sidro e altre bevande fermentate e ricavate dalla frutta, mosto naturale e mosto cotto, mosto concentrato, uva fresca destinata alla vinificazione;

il 100% per i vini fini;

il 150% per i vini spumanti in bottiglia.

Altri commestibili:

il 66,50% per il pesce conservato. tonno, tonnetto, ecc.; cioccolato in polvere o tavolette destinate al consumo, biscotti ed altri prodotti similari comuni;

il 70% per cioccolato;

il 100% per pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini, gelati.

Generi diversi:

il 20% per i mobili in legno comune e ferro;

il 60% per i mobili di qualità fine e di qualità finissima, profumerie solide, liquide non alcooliche, liquide alcooliche, pellicceria di capra, agnello, capretto, coniglio, gatto, lepre, altre pelli comuni non nominate, lupo, scimmia, leone, tigre, ghepardo e foca, leopardo, volpe fulva comune, ghiottone, marmotta, opossum, gattopardo, puzzola e lince, astrakan, castoro, kinkilla reale, ermellino, colinski, lontra, sealski (foca), martora del Canadà, pekan, volpe argentata naturale, zibellino, volpe azzurra naturale, visone, petitgris e altre pelli fine non nominate.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 aprile 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1953, n. 43.

Prelevazione di L. 24.400.000 dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 14 *del* 14 *agosto* 1953).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 27 aprile 1953, n. 3;

Vista la delibera della Giunta regionale 6 luglio 1953, n. 704;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1953, esiste la necessaria disponibilità;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto al cap. n. 42 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, è autorizzata la prelevazione di L. 24.400.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Cap. 33. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche degli Uffici centrali	L.	1.200.000
Cap. 39. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 e reclamati dai creditori	»	23.200.000
Totale	L.	24.400.000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 luglio 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 97. — VAGLIVIELLO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1953, n. 7.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953 a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (1° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1953, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti.

Aldeno:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

Brentonico:
il 25 % sui limiti massimi della tariffa delle imposte di consumo.

Cimone:
il 200 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta di consumo sul vino;
il 50 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo.

Isera:
il 700 % sulla sovrimposta fondiaria.

Molina di Ledro:
il 200 % sulla sovrimposta terreni.

Nave San Rocco:
il 1000 % sulla sovrimposta terreni;
il 1000 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

Tassullo:
il 300 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta di consumo delle bevande vinose e sulle carni fresche provenienti da altri Comuni o dall'estero;
il 50 % sulle bevande superalcooliche.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1953, n. 8.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953 a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1953, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

Calliano:
il 250 % sulla sovrimposta terreni.

Centa:
il 300 % sulla sovrimposta terreni;
il 300 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % sull'imposta di consumo sul vino.

Garniga:
il 600 % sulla sovrimposta terreni;
il 600 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

Lavis
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

Mezzocorona:
il 200 % sulla sovrimposta terreni.

Mezzolombardo:
il 400 % sulla sovrimposta terreni.

Nanno:
il 400 % sulla sovrimposta terreni.

Nomi:
il 700 % sulla sovrimposta terreni.

Rabbi:
il 650 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta di consumo del vino.

Strigno
il 50 % su tutte le voci delle tariffe delle imposte di consumo.

Trambilleno:
il 250 % sulla sovrimposta terreni;
il 250 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1953, n. **9**.

Concessione di sussidi a favore di lavoratori agricoli, coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari e mezzadri) di comuni del Trentino-Alto Adige, colpiti dalle gelate nella primavera 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di lenire le conseguenze eccezionali del gelo verificatesi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige nella primavera 1953, è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1953 per provvedere, colle modalità in appresso indicate, alle seguenti iniziative di assistenza a favore di lavoratori agricoli, agricoltori e Comuni colpiti da dette calamità:

a) concessione di sussidi a lavoratori occupati abitualmente in agricoltura od attività connesse, rimasti disoccupati a seguito dei danni determinati dalle calamità suddette, tenuto conto della durata della disoccupazione nell'anno in corso rispetto al periodo di occupazione normale;

b) concessione di sussidi o fornitura di scorte agrarie a coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari o mezzadri) che, in conseguenza delle calamità abbiano subìto una riduzione di almeno 2/3 del complessivo reddito. Nell'assegnazione dei sussidi e delle scorte di cui al presente comma, sarà tenuto conto anche dell'andamento del raccolto nelle tre annate precedenti;

c) concessione di sussidi a Comuni per l'esecuzione di lavori pubblici atti a lenire la disoccupazione locale, non finanziati in altra maniera, o per il finanziamento di cantieri di lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e alla legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 2.

La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui all'art. 1, come pure i contributi che al medesimo fine potranno essere messi a disposizione della Regione da altri enti, tra le due Provincie in proporzione dei danni in esse verificatesi, assegnando il relativo importo alle rispettive Giunte provinciali.

Art. 3.

Le Giunte provinciali, sentiti i rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono al riparto della somma ad esse assegnata tra i Comuni colpiti, valutando la situazione economico-sociale esistente in ciascun Comune e, per quanto concerne i lavori pubblici da eseguirsi o in corso di esecuzione, in conformità alla lettera *c*) dell'art. 1, l'entità dei medesimi, l'onere a carico del Comune e la sua situazione economico-finanziaria ed effettuando l'immediato versamento ai Comuni delle somme ad essi assegnate.

Art. 4.

In relazione alla somma assegnata a ciascun Comune, la rispettiva Giunta municipale, sentiti i rappresentanti sindacali locali delle categorie interessate, delibera il piano di distribuzione, sia per ciò che riflette la concessione di sussidi o la fornitura di scorte agrarie, formando gli elenchi individuali corredati dai necessari dati di famiglia e dall'indicazione dei danni sofferti; sia per quanto concerne l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione locale, indicandone la specie, l'entità, la durata e il prevedibile impiego di mano d'opera. Le Giunte municipali nel redigere i piani devono tener presente i princìpi fissati nella presente legge e conformarsi alle direttive impartite dalla Giunta regionale ed in subordine, dalla Giunta provinciale.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla presente legge le Giunte provinciali possono utilizzare anche somme stanziate nei rispettivi bilanci per pronto soccorso in caso di calamità pubblica o altre somme messe loro a disposizione allo stesso scopo da enti o privati.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamento in scritto al cap. 158-*ter* del bilancio dell'esercizio finanziario 1953, come da successivo art. 7.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1953 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione.

Cap. 158. — Contributi per agevolare ed incoraggiare l'estendimento dell'irrigazione L. 60.000.000.

b) in aumento:

Cap. 158-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi a favore di lavoratori agricoli, coltivatori diretti di Comuni del Trentino-Alto Adige colpiti dalle calamità atmosferiche della primavera 1953 L. 60.000.000.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino, Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1953, n. **10**.

Ricostituzione del comune di Bondone.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Bondone, aggregato a quello di Stato con regio decreto 1° marzo 1928, n. 540, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1953, n. **11**.

Costituzione del comune di Dimaro con la frazione di Carciato e del comune di Monclassico con le frazioni di Presson, Bolentina, Montes.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Dimaro viene ricostituito con la circoscrizione territoriale che avevano i comuni di Dimaro e Carciato prima dell'entrata in vigore del regio decreto 14 luglio 1928, n. 1857, con sede a Dimaro.

Art. 2.

Le frazioni di Bolentina, Monclassico, Montes e Presson, un tempo Comuni autonomi, aggregati al comune di Dimaro con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1857, vengono nuovamente staccate dal predetto ente e raggruppate in un nuovo Comune avente per denominazione Monclassico e capoluogo Presson.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1953, n. 12.

Ricostituzione dei comuni di Lasino e Calavino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Lasino e Calavino, fusi in quello di Madruzzo con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1522, sono ricostituiti ciascuno con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 agosto 1953, n. 50.

Prelevamento di L. 15.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 28 *agosto* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 27 aprile 1953, n. 3;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 818 del 31 luglio 1953;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1953, esiste la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 43 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1953, è autorizzato il prelevamento di L. 15.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Cap. n. 34. — Spese per affitto locali, canoni d'acqua, riscaldamento, illuminazione, pulizia, tasse e varie degli uffici regionali centrali	L. 4.000.000
Cap. n. 35. — Spesa per l'acquisto di libri, manuali, prontuari, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 44. — Spese per affitto locali e funzionamento degli uffici agrari provinciali e periferici e delle stazioni agrarie sperimentali	» 3.000.000
Cap. n. 63. — Spese per fitto locali e per il funzionamento degli Ispettorati Ripartimentali e Distrettuali delle Foreste ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 87. — Contributi ad Enti e privati per la partecipazione con prodotti locali a mostre, fiere ed esposizioni sia nazionali sia estere; spese per la diretta partecipazione della Regione a dette manifestazioni	» 1.500.000
Cap. 197-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la esecuzione dei lavori di allacciamento della ex strada militare Vetriolo-Campi con la strada Vetriolo-Terme, su terreno di proprietà demaniale della Regione	» 3.000.000
Cap. 180-*bis*. — Concorso nella spesa per manifestazioni interessanti il servizio anticendi	» 1.000.000
Totale	L. 15.500.000

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Consiglio regionale per la sua convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 19 agosto 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 255. — AMABILINO

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1953, n. 1.

Modifica della legge provinciale 8 febbraio 1952, n. 2, sui provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Tretino-Alto Adige n.* 16 *del* 7 *settembre* 1953)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 1 della legge provinciale 8 febbraio 1952, n. 2, viene aggiunto il seguente comma:

« La Giunta provinciale è autorizzata a scontare più annualità in un'unica soluzione per permettere un più sollecito incremento dell'edilizia popolare ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 24 agosto 1953

Il Presidente della Giunta provinciale Bolzano
Dott. KARL ERCKERT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1953, n. 2.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 25 *settembre* 1953).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Provincia concede contributi di studio a studenti bisognosi e meritevoli le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della provincia. Hanno la preferenza coloro che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio e coloro che appartengono a famiglia numerosa. A parità di condizioni è data la preferenza allo studente la cui famiglia ha la maggiore anzianità di residenza.

Art. 2.

Gli interventi finanziari della Provincia possono essere concessi a scolari di scuole medie e superiori, statali e private:

a) in forma di borse di studio:

da L. 80.000 a L. 100.000 per studenti universitari;

da L. 40.000 a L. 50.000 per alunni delle scuole medie di grado superiore;

da L. 30.000 a L. 40.000 per alunni delle scuole medie di grado inferiore;

b) in forma di contributi « una tantum » fino a L. 10.000 all'anno.

Art. 3.

Le domande sono presentate alla Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminate da una apposita Commissione, la quale presenta le proprie proposte alla Giunta provinciale per la deliberazione. La Commissione è così composta:

un membro della Giunta provinciale quale presidente;

il provveditore agli studi o un suo delegato;

il vice-provveditore agli studi per la scuola di lingua tedesca o un suo delegato;

tre capi di istituto di scuole medie di grado inferiore e superiore proposti dalla categoria;

funge da segretario un funzionario della Provincia.

La Commissione è nominata previa deliberazione della Giunta provinciale con decreto del Presidente della Giunta e resta in carica fino al termine della legislatura in corso.

Sono esclusi dai benefici di questa legge coloro che godono di altre borse di studio o comunque di altro beneficio finanziario a carico della pubblica amministrazione.

Art. 4.

L'intervento finanziario della Provincia per le finalità della presente legge ha luogo nei limiti di uno stanziamento apposito del bilancio della Provincia. Le norme della presente legge saranno applicate anche per la utilizzazione di fondi messi a disposizione dalla Regione o da altro ente pubblico per le medesime finalità.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 9 settembre 1953

Il Presidente della Giunta provinciale Bolzano
Dott. KARL ERCKERT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1953, n. 13.

Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto-Adige n.* 18 *del* 2 *ottobre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole del Trentino-Alto Adige, danneggiate dal gelo verificatosi nella primavera del 1953, è autorizzato, con le modalità e nella misura di cui in appresso, il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti con Istituti di credito contratti a partire dal 10 maggio 1953 per lenire le conseguenze dei danneggiamenti subiti.

Art. 2.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti con Istituti di credito non può superare il periodo di anni cinque, nè eccedere per ogni annualità il limite del 5,5% dell'ammontare originario del prestito.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli Istituti di credito per regolare la concessione dei prestiti, le modalità, la durata, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

Art. 3.

I contributi a concorso nel pagamento degli interessi sono versati direttamente agli Istituti mutuanti e sono dovuti per tutto il periodo di ammortamento del prestito anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del prestito.

Art. 4.

Sono ammessi a beneficiare degli interventi della Regione di cui alla presente legge i proprietari o i conduttori di aziende agricole singoli o in qualunque forma associati che abbiano subito danni tali da compromettere gravemente il regolare andamento della azienda e la capacità finanziaria del richiedente.

Art. 5.

Per la concessione del contributo gli interessati devono fare domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su duplice esemplare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, tramite uno degli Istituti di credito convenzionati. Un esemplare della domanda viene trasmesso dall'Istituto di credito immediatamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. Il secondo esemplare viene trasmesso dall'Istituto di credito allo stesso Ispettorato previa istruttoria con la comunicazione della propria decisione.

Art. 6.

Sulle domande di cui al precedente articolo è sentito in ciascuna provincia il parere di una commissione provinciale composta come segue:

a) Assessore regionale all'agricoltura e foreste, che la presiede;

b) Assessore provinciale dell'agricoltura;

c) un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

d) un esperto in problemi economici dell'agricoltura.

L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste può delegare a presiedere la Commissione un Assessore regionale supplente o l'Assessore provinciale competente.

La nomina dei membri della Commissione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Commissione accerterà a tutti gli effetti che il prestito viene richiesto per i fini di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Ai lavori della Commissione può essere chiamato a partecipare con voto consultivo un rappresentante del Comune nel quale è situata l'azienda danneggiata.

Art. 7.

In casi di particolare necessità ed in via del tutto eccezionale potrà essere prestata fidejussione da parte della Regione verso l'Istituto mutuante nei limiti di un fondo espressamente indicato nel bilancio regionale. Tale fidejussione ha carattere sussidiario, a norma dell'art. 1944, secondo comma, del Codice civile, ed è ammessa solamente qualora l'Istituto di credito non possa concedere il prestito per insufficienza di garanzie offerte dal richiedente.

Prima di iniziare qualsiasi atto di esecuzione forzata per la riscossione dei crediti garantiti a norma di questo articolo, l'Istituto mutuante deve chiedere all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, con lettera raccomandata, se la Regione intenda rinunciare al beneficio dell'escussione del debitore principale. Entro venti giorni dalla ricevuta della lettera l'Assessorato deve dichiarare se intende intervenire o meno a favore del debitore principale.

Art. 8.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

Nel bilancio regionale viene stanziato l'importo di lire 80 milioni per il concorso nel pagamento interessi e di lire 20 milioni quale fondo per la garanzia sussidiaria di cui all'art. 7 della presente legge.

Alla copertura del relativo onere si provvede con l'assunzione di un mutuo da estinguersi in quattro annualità costanti a decorrere dall'esercizio finanziario 1954.

Al fabbisogno finanziario derivante dalla presente legge per gli anni successivi al 1953 si provvederà con stanziamenti appositi nel bilancio di competenza.

Art. 10.

Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 settembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1953, n. 14.

Modifica della legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, istitutiva di un'imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 16 *ottobre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Dall'imposta di cui al precedente art. 1 è esente:

a) l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato, esclusivamente per i propri servizi;

b) l'energia consumata nelle centrali elettriche e relative opere idrauliche, per i servizi ausiliari;

c) l'energia consumata nelle stazioni di trasformazione annesse alle centrali, per elevare la tensione dal valore di macchina a quello usato per il trasporto;

d) l'energia impiegata per l'invaso dei serbatoi che regolano acque destinate alla produzione di altra energia elettrica nella Regione;

e) l'energia prodotta con acqua invasata nei serbatoi di regolazione, mediante l'impiego di energia elettrica prodotta in altre regioni;

f) l'energia prodotta dagli impianti con potenza nominale media di concessione sino a 220 kilowatt;

g) l'energia che, ai sensi dell'art. 45 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, viene fornita alle utenze preesistenti, già produttrici di energia elettrica, con potenza nominale media di concessione sino a 220 kilowatt ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale suindicata è sostituito dal seguente:

« Sono considerati produttori di energia elettrica a tutti gli effetti della presente legge:

a) i concessionari e gli esercenti di qualsiasi impianto idroelettrico;

b) gli acquirenti di energia elettrica prodotta dalle Ferrovie dello Stato nella Regone, che abbiano una potenza impegnata superiore a 220 kilowatt;

c) i preesistenti utenti di acqua pubblica, con potenza nominale media di concessione superiore a 220 kilowatt, ai quali viene fornita energia elettrica dalle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 45 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale sopraindicata, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda attivare un impianto idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 kilowatt, deve farne denuncia all'Ufficio di ragioneria regionale prima di iniziarne l'attività.

La denuncia deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la ditta esercente dell'impianto e il nome, cognome, paternità e domicilio di colui che la rappresenta;

b) il comune, la via, il numero civico e la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) gli estremi del decreto di concessione di cui all'art. 15 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, precisando il corso d'acqua derivato, le portate massima, media e minima, il salto legale e la potenza nominale media di concessione;

d) le caratteristiche dei motori idraulici, dei generatori elettrici e dei trasformatori elevatori della stazione eventualmente annessa alla centrale;

e) le caratteristiche degli strumenti destinati alla misura dell'energia elettrica prodotta;

f) il giorno in cui sarà attivato l'impianto ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale sopraindicata è sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento dell'energia elettrica soggetta all'imposta è obbligatorio l'impiego di strumenti di misura.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di prescrivere agli esercenti di impianti idroelettrici, l'acquisto e l'applicazione a loro spese, degli strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare i quantitativi di energia elettrica prodotta.

Ha inoltre facoltà di applicare negli impianti, suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro.

I guasti verificatisi negli strumenti applicati o fatti applicare dall'Amministrazione regionale, devono essere denunciati immediatamente, e comunque non oltre 24 ore, all'Ufficio di ragioneria regionale, come pure devono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano applicati gli strumenti ».

Art. 5.

All'art. 11 della legge regionale sopraindicata sono aggiunti i seguenti commi:

« E' data facoltà ai produttori di energia elettrica di effettuare i pagamenti delle rate d'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sia con versamento a qualsiasi ufficio postale delle somme dovute, sia emettendo un postagiro, da accreditarsi entrambi al conto corrente intestato al Tesoriere regionale.

In tale caso i produttori debbono trasmettere all'Ufficio dei conti correnti postali il postagiro, od effettuare i versamenti in contanti agli uffici postali, non oltre il sesto giorno che precede quello di scadenza dell'imposta ».

Art. 6.

L'art. 14 della legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, è abrogato.

Art. 7.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 ottobre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 1953, n. 59.

Prelevamento di L. 12.000.000 dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio 1953.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 16 *ottobre* 1953).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 27 aprile 1953, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 16 settembre 1953;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1953, esiste la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, è autorizzato il prelevamento di lire 12.000.000 (dodici milioni) che si inscrivono al sottoindicato capitolo di detto stato di previsione della spesa:

Cap. 29. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione regionale sugli assegni corrisposti al personale (spesa obbligatoria) L. 12.000.000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 19 settembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 399. — VAGLIVIELLO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1953, n. 15.

Modificazione della legge regionale 24 settembre 1951, n. 12, sulla concessione di contributi e sussidi alle Aziende autonome ed alle Associazioni pro loco della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *del* 23 *ottobre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 12, è sostituitò dal seguente:

« Le domande di cui sopra, concernenti attività da svolgere nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale sono presentate, devono pervenire, unitamente alla prescritta documentazione, all'Assessorato regionale industria, commercio, turismo e trasporti entro il termine che verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione almeno un mese prima della scadenza del termine ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 ottobre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1953, n. 16.

Ricostituzione del comune di San Martino in Passiria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 10 *novembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di San Martino, fuso in quello di San Leonardo in Passiria con regio decreto 19 febbraio 1928, n. 477, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo e con la nuova denominazione di San Martino in Passiria.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1953, n. 17.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, a sensi dell'art. 69 dello Statuto speciale (3° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 10 *novembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1953, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, le supercontribuzioni per ognuno indicate, nei limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

Baselga di Vezzano:
il 25 % sull'imposta consumo vino.

Besenello:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

Bleggio Inferiore
~~l' 800 % sulla sovrimposta terreni;~~
il 25 % sull'imposta di consumo vino.

Bleggio Superiore:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

Bronzolo:
il 200 % sulla sovrimposta terreni;
il 200 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa quella per l'energia elettrica.

Cavedine:
il 300 % sulla sovrimposta terreni;
il 300 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo con esclusione dell'imposta sull'energia elettrica.

Dro:
il 50 % sulle bevande vinose;
il 25 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, con esclusione dell'imposta sull'energia elettrica.

Giovo:
il 400 % sulla sovrimposta terreni.

Ivano Fracena:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

Pannone
il 700 % sulla sovrimposta terreni;
il 700 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25 % su tutte le voci delle imposte di consumo, esclusa l'imposta sull'energia elettrica.

Roverè della Luna:
il 400 % sulla sovrimposta terreni.

Tenna:
il 500 % sulla sovrimposta terreni.

Tenno
il 100 % sulla sovrimposta terreni;
il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

Vigolo Baselga:
il 25 % sull'imposta consumo delle bevande vinose.

Villa Agnedo:
il 400 % sulla sovrimposta terreni;
il 400 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa quella sull'energia elettrica.

Villa Lagarina:
il 700 % sulla sovrimposta terreni;
il 700 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa quella per l'energia elettrica.

Volano:
il 750 % sulla sovrimposta terreni;
il 750 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1953, n. 18.

Proroga della concessione della indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 10 *novembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione della indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38, è prorogata fino a quando non avranno effettiva applicazione ai singoli aventi diritto tutte le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, da emanarsi con leggi regionali.

Art. 2.

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi e degli altri assegni di carattere continuativo del bilancio regionale per l'esercizio 1954 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiara urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1953, n. 19.

Provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 10 *novembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione e fertirrigazione, l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, nonchè le necessarie opere di sistemazione superficiale

dei terreni del comprensorio da irrigare, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle spese riconosciute ammissibili per l'esecuzione delle singole opere, ivi compresa una percentuale per spese generali ed oneri vari e le spese di costituzione dei Consorzi di irrigazione, a disporre i seguenti interventi finanziari:

a) concessione di contributi in conto capitale;

b) concessione di contributi in conto interesse su mutui contratti con istituti di credito.

c) concessione di mutui.

Art. 2.

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura non inferiore al 25 % e non superiore al 40 % delle spese riconosciute ammissibili purchè non superiori a 5 milioni.

Art. 3.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con istituti di credito è concesso nella misura scalare, non inferiore al 5 % e non superiore all'8 % per un periodo massimo di anni 12, nei limiti delle spese ammesse a contributo.

Art. 4.

Per la concessione dei mutui di cui all'art. 1, lettera *c*), è costituito un fondo di rotazione, la gestione del quale sarà affidata ad istituti di credito che abbiano stipulato le convenzioni di cui al successivo art. 10.

Sui mutui concessi in base al precedente comma decorre un interesse anticipato dell'1,25 %. Il capitale mutuato sarà rimborsato in venti semestralità aventi scadenza ognuna il 30 giugno e il 31 dicembre, decorsi due anni dall'accensione del mutuo.

Il mutuo potrà essere concesso fino all'ammontare del 100 % delle spese riconosciute ammissibili.

E' in facoltà della Giunta regionale consentire al mutuatario il rimborso anticipato in tutto o in parte delle somme mutuate, col beneficio dello sconto dell'1 % oltre il tasso ufficiale di sconto.

Art. 5.

Possono fruire dei benefici previsti dalla presente legge, le persone giuridiche, pubbliche e private, i Consorzi, le Associazioni agrarie, anche se costituite di fatto e comunque denominate, purchè abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale, secondo i propri statuti o gli usi locali, e i singoli agricoltori, qualora dimostrino di non poter, per ragioni obiettive, associarsi.

Art. 6.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la determinazione del rispettivo ammontare e il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla agricoltura e foreste e sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

Nell'assegnazione dei benefici sarà tenuto conto dell'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia della zona, dello stato di maggiore necessità economica dei richiedenti, della comprovata maggiore utilità o idoneità dei lavori proposti, delle migliori garanzie teniche di esecuzione e di ogni altro elemento preferenziale in funzione delle finalità economico-sociali dell'intervento della Regione.

La Giunta Regionale nella deliberazione di cui al precedente articolo, o con deliberazioni successive, determina se i contributi di cui all'art. 2 debbano essere liquidati ad avvenuto collaudo oppure anticipati al fine di agevolare l'inizio o la prosecuzione dei lavori. In quest'ultimo caso fissa il limite delle anticipazioni.

La somministrazione dei mutui di cui all'art. 4 ha luogo in 3 rate di cui la prima, pari al 50 % della somma concessa a mutuo, è versata all'inizio dei lavori; la seconda, pari al 25 % di tale somma, quando sia stato dimostrato l'avvenuto impiego della prima somministrazione; la rimanente somma, a collaudo approvato.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate prima dell'inizio dei lavori, all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, indicando la forma di intervento che si richiede e, in caso di mutui, l'istituto finanziario presso il quale si intende fare la operazione.

Le domande, debitamente documentate devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 9.

Sulle domande di contributo e di mutuo è sentito il parere di una Commissione regionale, suddivisa in due sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Provincie, composte come segue:

a) Assessore regionale all'agricoltura e foreste, o suo delegato, che la presiede;

b) Assessori provinciali all'agricoltura;

c) un funzionario per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;

d) di due esperti bancari, uno per ciascuna Provincia;

e) quattro esperti in materia di irrigazione, due per ciascuna Provincia.

Le sottocommissioni sono presiedute dall'Assessore regionale o, per sua delega, dai rispettivi Assessori provinciali.

La nomina dei membri della Commissione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati.

La Commissione regionale fisserà alle sottocommissioni i criteri direttivi necessari al fine di assicurare che a parità di condizioni corrisponda uguale contributo da parte della Regione.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare, con l'approvazione della Giunta regionale, speciali convenzioni con istituti di credito per la gestione del fondo di rotazione, di cui all'art. 4, per regolare la concessione dei mutui, le modalità, la durata ed ogni altro particolare ad essi attinente.

Al fondo di rotazione saranno accreditati gli interessi ed addebitati gli oneri derivanti dallo sconto di cui all'art. 4 della presente legge e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dall'Istituto quale risulterà dalla convenzione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Per soddisfare le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di due miliardi di lire a carico del bilancio della Regione.

lo stanziamento suddetto viene così suddiviso:

a) lire un miliardo per la concessione di contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1;

b) lire un miliardo per la concessione di mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

Art. 12.

Per il conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge viene creato un fondo costituito:

a) dallo stanziamento di lire 155 milioni di cui al capitolo 197 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1952;

b) dallo stanziamento di lire 140 milioni di cui al capitolo 158 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953;

c) dai seguenti stanziamenti annuali da inserirsi nella parte straordinaria dei bilanci degli esercizi finanziari dal 1954 al 1961 incluso:

esercizio	1954	lire	215	milioni
»	1955	»	215	»
»	1956	»	215	»
»	1957	»	215	»
»	1958	»	215	»
»	1959	»	215	»
»	1960	»	215	»
»	1961	»	200	»

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Per la concessione dei mutui di cui all'art. 4 della presente legge saranno inoltre reimpiegate, con le stesse modalità, fino a tutto l'esercizio 1961, le quote di ammortamento dei mutui stessi, nonchè le somme restituite dai mutuatari prima delle scadenze previste.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Norma transitoria

Art. 14.

I benefici previsti negli articoli precedenti possono essere concessi anche se le opere e le spese in genere di cui all'art. 1 siano state compiute o siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge purchè siano state iniziate non prima del 1° gennaio 1952 e ne venga fatta domanda entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 novembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1953, n. 20.

1° Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 20 novembre 1953*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953 (tabella *A*) sono introdotte le seguenti variazioni

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Reddito delle foreste	L.	41.000.000
Cap. n. 4. — Proventi derivanti dalla vendita delle piantine ottenute nei vivai forestali	»	1.500.000
Cap. n. 5. — Interessi su crediti della Regione e su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione	»	20.000.000
Cap. n. 9. — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione	»	24.000.000
Cap. n. 10. — Proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 11. — Proventi dell'imposta governativa riscossa nella Regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati	»	10.000.000
Cap. n. 12. — Diritti sugli atti tavolari	»	1.000.000
Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione). — Quota della percentuale concordata con il Governo a favore della Regione relativa al gettito dei tributi di cui all'art. 60 dello Statuto speciale, per il rimborso allo Stato degli assegni corrisposti a tutto l'anno 1952 al personale statale comandato in servizio presso la Regione	»	250.000.000
Totale in aumento	L.	360.500.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953 (tabella *B*) sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 17. — Borse di studio, premi e sussidi da assegnarsi per ricerche, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 18. — Spese e contributi per la pubblicazione di monografie ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 48. — Spese per l'arredamento ed il funzionamento degli uffici dei Consigli agrari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 76. — Spese per la direzione tecnica e di gestione dello stabilimento ittiogenico regionale di Ponte Alto	»	1.300.000
Cap. n. 103. — Spese per il funzionamento degli Uffici provinciali derivazioni acque: affitto locali, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 128. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 137. — Spese e contributi per apparecchi ed impianti sulle malattie professionali	»	2.000.000
Cap. n. 138. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per i minorati bisognosi	»	1.000 000
Cap. n. 139. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera	»	2.500.000
Cap. n. 146. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi previdenziali	»	1.500.000
Cap. n. 147. — Contributi per il potenziamento dell'attività delle Casse provinciali di malattia di Trento e di Bolzano	»	5.000.000
Cap. n. 152. — Spese, sussidi e contributi per provvedere agli studi anche sperimentali riguardanti problemi connessi all'irrigazione ed alla bonifica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 159. — Spesa per l'attuazione di corsi di aggiornamento per custodi forestali e capi operai, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 163. — Spesa per la costruzione dello stabilimento ittiogenico regionale di Ponte Alto	»	5.300.000
Totale in diminuzione	L.	32.500.000

b) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Spese per il Consiglio regionale	L.	3.500.000
Cap. n. 20. — Fondo a disposizione della Giunta regionale per spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale	»	1.000.000
Cap. n. 24. — Spese per l'Ufficio stampa e per la diffusione di notizie nell'interesse della Regione	»	1.500.000
Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso allo Stato degli assegni corrisposti a tutto l'anno 1952 al personale statale comandato in servizio presso la Regione	»	250.000.000
Cap. n. 32. — Spese per il funzionamento degli Uffici centrali: spese d'ufficio, carta, cancelleria, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 32-*bis*. — Spese per arredamento, acquisto mobili, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 34. — Spese per affitto di locali, canoni d'acqua, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 45. — Spese, contributi e sussidi per la stampa dei periodici di propaganda agraria, ecc.	»	600.000
Cap. n. 46. — Spese e contributi per la partecipazione a manifestazioni interessanti l'agricoltura, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52 (modificata la denominazione). — Spese, contributi e sussidi per il funzionamento ed il potenziamento delle stazioni razionali di alpeggio di Trento e di Bolzano e dell'orto botanico del Bondone	»	1.000.000
Cap. n. 55. — Spesa per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori od a loro Associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura (legge regionale 10 novembre 1950, n. 21)	»	5.000.000

Cap. n. 62. — Spesa per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore silvo-pastorale: compilazione di elaborati, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 68. — Spese, sussidi e contributi per vivai forestali, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 69. — Spese per opere di rimboschimento	»	3.500.000
Cap. n. 75 (modificata la denominazione). — Spese, contributi e sussidi per il ripopolamento ittico, operazioni di fecondazione artificiale della trota lacustre e riattamento di impianti ittiogenici inefficienti	»	2.300.000
Cap. n. 78. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia di prodotti delle foreste; spese per l'assicurazione, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 130. — Contributi e sussidi ad Istituzioni. Enti ed Associazioni con finalità di assistenza e beneficenza	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Contributi integrativi per l'attrezzatura di colonie estive, marine e montane, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 147-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, per manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse del complesso termale demaniale di Levico-Vetriolo e Roncegno	»	22.000.000
Cap. n. 158-*quater* (di nuova istituzione). — Quota di partecipazione per l'iscrizione della Regione tra i soci fondatori del Centro internazionale studi per l'irrigazione di Verona	»	1.000.000
Cap. n. 165 (modificata la denominazione). — Spese per la costruzione e riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati	»	1.000.000
Cap. n. 167. — Spesa per la compilazione e revisione di piani economici delle foreste demaniali regionali	»	1.000.000
Cap. n. 170. — Contributi straordinari a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione	»	24.100.000
Cap. n. 176. — Contributi nella misura massima del 50 % per la esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3)	»	20.000.000
Cap. n. 187. — Spese e contributi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati all'assistenza	»	5.000.000
Cap. n. 189-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario alla Scuola superiore di servizio sociale	»	1.000.000
Cap. n. 189-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario al Centro medico sociale di Trento per la lotta contro la nevrosi	»	2.000.000
Totale in aumento	L.	393.000.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 180-*bis*. — Spese e contributi per la partecipazione a manifestazioni interessanti il servizio anticendi.

Cap. n. 192. — Spesa per la costruzione di alloggi per il personale dipendente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarara urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 novembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BISIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1953, n. **21.**

Partecipazione della Regione al capitale della « Società per azioni Pusterese di energia » e approvazione dello statuto della Società.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 4 dicembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione al capitale azionario della Società per azioni Pusterese di energia, nella misura di lire 150.000.000.

Alla partecipazione azionaria suddetta sarà provveduto mediante la contrazione di un mutuo. La Giunta regionale è autorizzata a concludere la relativa operazione con un istituto di credito.

Art. 2.

E' approvato l'unito schema di statuto della Società per azioni Pusterese di energia.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto di delibera dell'aumento del capitale e di approvazione dello statuto della Società ed in ogni occorrenza legale richiesta per tali atti.

E' inoltre autorizzato a consentire, negli interessi ed a nome della Regione, variazioni dello statuto che venissero proposte dagli altri enti partecipanti o venissero richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

Art. 4.

La rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovrà essere costituita pariteticamente con membri delle due Provincie nominati dalla Giunta regionale su designazione delle Giunte provinciali.

Il rappresentante della Regione nel Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale su designazione delle minoranze.

Il Consiglio regionale dovrà pronunciarsi in merito alle operazioni che, a norma dello statuto della Società per azioni Pusterese di energia, devono essere approvate dalla maggioranza dei quattro quinti del capitale.

Il voto del Consiglio regionale è vincolante per i rappresentanti della Regione nell'assemblea generale.

Il ricorso al Collegio arbitrale da parte della Regione sarà fatto, in ogni caso, se lo richiede una delle due Giunte provinciali, su proposta dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione della Società.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 novembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BISIA

ALLEGATO

Statuto della « Società per azioni Pusterese di energia »

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della Società

Art. 1.

E' costituita una Società per azioni, con la denominazione « Società per azioni Pusterese di energia », la quale, in dicitura abbreviata, sarà indicata « S.P.E. » (Pustertaler Energie Aktiengesellschaft P.E.G.).

Art. 2.

La Società è intesa quale fattore di potenziamento delle energie economiche della Regione e principalmente della valle di Pusteria, con finalità prevalentemente pubblicistiche.

Le deliberazioni degli organi della Società dovranno di conseguenza tendere alla tutela dell'interesse collettivo e generale, nel proposito di promuovere e di favorire lo sviluppo di ogni iniziativa rivolta al progresso economico e sociale delle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

La Società ha per oggetto la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica ricavata dall'utilizzazione di forze idrauliche e termiche.

La Società potrà assumere ed acquistare concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua e di forze idrauliche, eseguire impianti per la loro utilizzazione e per la trasformazione di energia elettrica, ed esercitarli per il conseguimento delle finalità previste dal primo comma del presente articolo.

Potrà acquistare, permutare, prendere o dare in locazione beni immobili e mobili, necessari al raggiungimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo, concedere iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, fare intavolare ipoteche e farle cancellare sui beni di terzi; potrà insomma eseguire qualsiasi operazione che si rendesse necessaria — sempre in riferimento di scopi sociali — per valorizzare gli impianti, le proprietà, le concessioni e qualsiasi altra attività sociale. Potrà anche concorrere alla fondazione ed all'avviamento di società aventi scopi identici od affini.

Potrà inoltre compiere le seguenti operazioni:

a) la permuta, il trasferimento, l'affitto di concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua di forze idrauliche, nonchè degli impianti relativi;

b) la fusione con altre società;

c) la costituzione di ipoteche sulle officine, sugli impianti e sulle proprietà sociali.

Alla Società sono vietate la creazione di società a catena, la fusione con altre società, la partecipazione azionaria ad altre società quando tali operazioni avessero a risultare in contrasto con gli scopi e le finalità di cui all'art. 2, o quando dalle medesime avesse a conseguire distrazione di mezzi finanziari dai diretti scopi e dalle finalità perseguite dalla Società o disperdimento del suo capitale.

Art. 4.

La sede sociale è in Brunico.

Art. 5.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1999, e potrà venire prorogata con deliberazione dell'assemblea generale, da prendersi con le maggioranze stabilite dal presente statuto, senza che per tale titolo competa ai dissenzienti diritto di recesso.

TITOLO II

Art. 6.

Il capitale sociale è di lire 300 milioni diviso in numero di 30.000 azioni di lire 10.000 ciascuna, e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art. 7.

In caso di aumento del capitale sociale, spetterà ai possessori delle azioni il diritto di opzione, a norma delle disposizioni del Codice civile Libro del lavoro.

Tale diritto non potrà essere esercitato qualora l'aumento del capitale venga deliberato in conseguenza della fusione con altre società od aziende, o quando esso abbia luogo in altro modo che non sia quello del versamento in denaro.

L'acquisto delle azioni per le quali non fosse stato esercitato il diritto di opzione, sarà consentito soltanto ad enti pubblici.

Art. 8.

Il versamento del capitale in contanti dovrà essere effettuato per tre decimi all'atto della sottoscrizione; per la rimanenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti decorrerà l'interesse pari al tasso del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto, dalla data in cui avrebbero dovuto eseguire il pagamento, salvo sempre il disposto dell'art. 2344 del Codice civile.

Art. 9.

Le azioni sono indivisibili, di fronte alla Società anche nel caso di comproprietà.

I titoli verranno staccati da un libro a matrice numerato progressivamente, e saranno controfirmati da due membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il possesso delle azioni importa il riconoscimento e l'accettazione dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea. I soci, per tutti i rapporti sociali, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Società.

Art. 11.

La Società potrà emettere obbligazioni.

TITOLO III

Organi della Società

Art. 12.

Sono organi della Società:

1) l'assemblea generale dei soci;
2) il Consiglio d'amministrazione;
3) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV

Assemblee generali

Art. 13.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, e si convoca con le formalità di legge nella sede della Società.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea deve altresì seguire, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

Art. 14.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compreso il giorno della pubblicazione nè quello della adunanza.

L'avviso dovrà indicare il giorno e l'ora in cui viene convocata l'assemblea e gli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate nei modi di cui sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale azionario e vi sia la presenza di tutti i consiglieri di amministrazione in carica e di tutti i sindaci effettivi.

Art. 15.

Ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare a norma di legge all'assemblea ogni azionista che risulti iscritto nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza. Il Consiglio di amministrazione può chiedere nell'avviso di convocazione il deposito o la presentazione delle azioni, onde accertare che chi è iscritto nel libro dei soci sia tuttora azionista, e può autorizzare l'intervento alla assemblea degli azionisti, i quali senza avere in precedenza domandata l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato, entro il termine stabilito dall'assemblea, e comunque non inferiore ai cinque giorni, presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali sono in possesso.

Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante semplice delega apposta sul biglietto di ammissione, da altro azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea. I membri del Consiglio non potranno rappresentare altro azionista.

Gli enti e le società legalmente costituite possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Art. 16.

Ogni azione dà diritto ad un voto
Non hanno diritto al voto gli azionisti che siano in ritardo nel versamento dei decimi sulle azioni.

Art. 17.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti alla assemblea medesima.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, ove lo creda il caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.
Il presidente ha pieni poteri per regolare e dirigere la discussione.

Art. 18.

Per la costituzione legale dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle relative deliberazioni, è necessario l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno le aliquote di capitale fissate per i singoli casi dalle disposizioni di legge.
Le votazioni per le nomine alle cariche sociali dovranno essere fatte a schede segrete; si intenderanno nominate le persone che avranno conseguito il maggior numero di voti. Verificandosi votazioni di parità, si intenderà eletto il più anziano di età.

Art. 19.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Essa delibera validamente a maggioranza assoluta di voti.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Art. 20.

All'assemblea spettano:
a) l'esame e l'approvazione del bilancio, udita la relazione dei sindaci;
b) la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;
c) la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci;
d) la modifica dello Statuto sociale;
e) le deliberazioni circa la fusione con altre società, la permuta, il trasferimento, l'affitto di concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua quando si tratti di concessioni di grandi derivazioni a sensi di legge;
f) l'emissione di obbligazioni e la costituzione di ipoteche;
g) la nomina dei liquidatori e la fissazione dei loro poteri.
Per le deliberazioni di cui alla precedenti lettere *d*), *e*) ed *f*) occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale.
Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale da scriversi in apposito libro. L'approvazione del verbale è demandato al presidente, al segretario ed agli scrutatori, salvo che il presidente abbia fatto intervenire all'assemblea un pubblico notaio.
Le deliberazioni prese dall'assemblea generale in conformità alle disposizioni del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Eventuali impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea dovranno essere rappresentate a sensi e nei termini di legge.

TITOLO V

Consiglio di amministrazione

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 membri.
I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni.
Per il caso di vacanza e rinnovazione valgono le disposizioni di legge.

Art. 22.

Ad ogni ente partecipante alla Società sarà assicurata una rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione proporzionata alla quota di capitale da esso ente posseduta.
Per la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale la Regione, in quanto partecipante, si varrà della facoltà riconosciutale dagli articoli 2458 e 2459 del Codice civile.
La rappresentanza della Regione sarà costituita pariteticamente con rappresentanti delle due Provincie.

Art. 23.

Ciascun amministratore deve prestare cauzione, entro il termine di trenta giorni dalla accettazione della nomina, pena la decadenza della stessa, in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale con un massimo di L. 200.000, anche in caso di aumento del capitale stesso.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ed ha facoltà di eleggere un vicepresidente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età, salva diversa designazione del Consiglio.
Il Consiglio può eleggere un segretario, scelto anche fuori dei suoi membri.

Art. 25.

Il presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di amministrazione ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta da un sesto dei consiglieri in carica e da uno dei sindaci in carica.
La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima e, nei casi d'urgenza, con telegramma, da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per la adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.
Delle deliberazioni del Consiglio viene steso processo verbale, da iscriversi in apposito libro, a norma di legge e, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 26.

Al Consiglio di amministrazione sono conferite le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ed è di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea generale dei soci. Esso ha quindi la facoltà di fare transazioni, compromessi in arbitri amichevoli compositori, e di dare garanzie; di compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici dei registri immobiliari, quelli del debito pubblico, nonchè di emettere, trarre, accettare, avallare, girare e scontare effetti cambiari, e compiere in genere ogni operazione cambiaria.
Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni dalla legge espressamente riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci.
Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre alla quota sugli utili di bilancio stabilita all'art. 32 del presente Statuto, il ricupero delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà anche assegnare al Consiglio una indennità annuale quando non si provveda a sensi dell'art. 32, secondo comma.
Sono di spettanza del Consiglio la nomina e la revoca del direttore generale e degli altri dirigenti, e la fissazione delle loro attribuzioni e retribuzioni.

Sindaci

Art. 27.

L'assemblea generale procede, a norma di legge, alla nomina del Collegio sindacale, che è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti. Uno dei sindaci dovrà essere

Art. 3.

Gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18 e 20 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Il ruolo del personale addetto ai libri fondiari ha il seguente organico:

1) ispettore regionale del libro fondiario, gruppo *A*, grado 6°-7° 1

2) conservatori del libro fondiario, gruppo *B*, grado 8°-9°-10°-11° 42

Ad ogni ufficio tavolare è assegnato un Conservatore al quale è affidata la titolarità e la responsabilità dell'ufficio medesimo.

All'Ispettorato regionale del libro fondiario ed agli uffici tavolari più importanti possono essere inoltre assegnati, ove le esigenze del servizio lo richiedano e per coadiuvare il titolare dell'ufficio, uno o più conservatori.

Art. 7. — Per la nomina a Conservatore del libro fondiario, oltre al possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi è necessario:

a) avere conseguito il diploma di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario;

b) avere compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 36°, salvi gli aumenti di limiti di età previsti dalle disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Il limite massimo di età per i candidati in servizio da oltre cinque anni presso uffici del libro fondiario nella Regione è elevato a 45 anni.

Art. 8. — L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) aver prestato servizio di pratica tavolare in un ufficio del libro fondiario della Regione per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.

Art. 9. — Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, stabilisce ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, la sessione di esami per l'abilitazione per le funzioni di Conservatore del libro fondiario, indicandone la data, i documenti da produrre per l'ammissione agli esami, i termini per la presentazione delle domande ed ogni altra modalità.

Con successivo decreto, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, costituisce la Commissione di esami e procede alla nomina dei componenti.

Art. 10. — Gli esami di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario comprendono le seguenti prove:

a) prova scritta di istituzioni di diritto civile e diritto tavolare; tale prova sarà valutata anche quale saggio di lingua italiana;

b) prova scritta pratica concernente la stesura di atti tavolari, da valutarsi anche quale saggio di calligrafia;

c) prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di indole generale di procedura civile, di legislazione tributaria con speciale riguardo alle leggi sul bollo, di registro, di successione e ipotecarie e di legislazione relativa all'ordinamento catastale e all'ordinamento notarile;

d) in aggiunta alle prove di cui alle lettere precedenti per gli aspiranti ai posti di Conservatore in provincia di Bolzano prova scritta ed orale in lingua tedesca; la prova scritta verte sulle materie di cui alla lettera *a*). Per conseguire il diploma di abilitazione occorre avere ottenuto in ciascuna prova una votazione minima di sei decimi. Non sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte non abbiano ottenuto tale votazione.

Art. 11. — La Commissione esaminatrice per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario è composta come segue:

1) un rappresentante della Giunta regionale da essa designato, che la presiede;

2) l'Ispettore regionale del libro fondiario;

3) un magistrato in servizio, designato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Trento o un magistrato in pensione, che siano esperti in materia tavolare;

4) un avvocato o un notaio, inscritto all'Albo;

5) un professore incaricato dell'insegnamento delle lingue italiana e tedesca, oppure, due professori incaricati dell'insegnamento, rispettivamente della lingua italiana o di quella tedesca.

Lo scrutinio è effettuato collegialmente su tutte le prove sostenute dall'aspirante. Un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Amministrazione regionale svolge le funzioni di segretario della commissione. Dei membri della commissione di cui ai numeri 1, 3, 4, almeno due debbono avere la conoscenza della lingua tedesca.

Art. 13. — I posti vacanti nel grado iniziale di carriera del ruolo dei Conservatori del libro fondiario sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli, che viene bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel quale ne sono indicate le modalità.

Il concorso per i posti vacanti nella provincia di Bolzano è riservato ai candidati che abbiano sostenuto e superato la prova di lingua tedesca in occasione del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario.

Art. 14. — La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di questa, ed è composta come segue:

1) l'Assessore regionale per gli affari generali che presiede;

2) un rappresentante di ciascuna delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, designato dal rispettivo Presidente;

3) l'Ispettore regionale del libro fondiario;

4) un magistrato designato dal Primo presidente della Corte di appello, oppure un avvocato o un notaio, inscritto nel rispettivo albo professionale.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Amministrazione regionale svolge le funzioni di segretario.

Art. 18. — Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione di questa, con proprio decreto approva la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice e provvede alla nomina dei vincitori del concorso, indicando la sede ad ognuno assegnata. Nell'assegnazione delle sedi, salvo esigenze di servizio, saranno tenuti presenti l'ordine di graduatoria e possibilmente le aspirazioni manifestate dai candidati.

La graduatoria di cui sopra conserva efficacia per tutti i posti di organico che si rendano vacanti entro un anno dalla sua approvazione.

Art. 20. — La nomina dell'Ispettore regionale e dei Conservatori del libro fondiario ha luogo a titolo di esperimento, per il periodo di un anno.

Al termine dell'esperimento, qualora esso non sia da ritenersi soddisfacente, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di questa, e sentito, per i Conservatori, il parere dell'Ispettore regionale e del pretore dell'Ufficio giudiziario presso il quale essi sono addetti procede alla dispensa dal servizio, salvo disporre, eccezionalmente, l'ulteriore proroga dell'esperimento per un periodo non superiore a mesi sei.

La Giunta regionale può sempre deliberare il trasferimento, nell'interesse del servizio, di un Conservatore da una ad altra sede, o l'assegnazione delle funzioni di capo ufficio a Conservatori che risultino più idonei per tale incarico.

Art. 4.

Al termine di ogni quadriennio di permanenza nel grado, i Conservatori del libro fondiario, che ne siano ritenuti meritevoli, conseguono, agli effetti giuridici ed economici, il passaggio al grado superiore, salva l'applicazione dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923.

Coloro che non sono stati ritenuti meritevoli all'avanzamento, trascorso un anno, sono sottoposti a nuovo giudizio.

Art. 5.

Ai Conservatori addetti all'Ispettorato regionale del libro fondiario e a quelli incaricati della titolarità di un ufficio tavolare è assegnata una indennità di servizio di lire 5000 mensili.

Per i Conservatori geometri, comandati alle Commissioni d'impianto dei libri fondiari od alla rettifica delle mappe, il trattamento di missione è ridotto alla metà dopo i primi trenta giorni.

Art. 6.

Nessun diritto di cancelleria è dovuto agli Uffici del libro fondiario per le operazioni tavolari, consultazioni dei registri e delle mappe.

La Giunta regionale fissa le tariffe dei diritti di cancelleria per il rilascio degli estratti tavolari e delle copie di documenti.

Disposizioni transitorie

Art. 7.

Per la immissione nell'organico previsto dalla presente legge del personale già assunto nell'organico di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, si prescinde dal titolo di studio del diploma di scuola media superiore. A tale personale e all'Ispettore regionale di cui allo stesso organico viene concesso un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento economico di cui all'art. 23 legislativo presidenziale 8 novembre 1950, n. 18, e quello spettante in base all'inquadramento di cui alla presente legge, e ciò fino all'assorbimento della differenza in seguito a successivi miglioramenti economici.

L'assegno personale potrà essere riassorbito soltanto con la maturazione di aumenti periodici e non con maggiorazioni di carattere generale.

Art. 8.

Saranno ammessi al concorso per i nuovi posti istituiti con la presente legge, i candidati in possesso dell'attestato di abilitazione alle funzioni di Conservatore e che siano compresi nella graduatoria generale di cui all'art. 1 del decreto presidenziale 1° agosto 1951, n. 16.

Volendo concorrere ai posti di Conservatore in provincia di Bolzano, gli stessi dovranno prima sostenere l'esame di lingua tedesca di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 della presente legge.

Art. 9.

La tabella n. 2, annessa alla legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38, è abrogata.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° dicembre 1953

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9106005) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100